



Città di Sassuolo

ORDINANZA N. 181 del 23/11/2023

Settore IV - Corpo di Polizia Locale

OGGETTO: OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE CON PNEUMATICI DA NEVE O CON "CATENE/CALZE DA NEVE" A BORDO PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE, ESCLUSI CICLOMOTORI A DUE RUOTE E MOTOCICLI, IN TRANSITO SULLE STRADE DELLA CITTA' DI SASSUOLO (MO), NEL PERIODO 15 NOVEMBRE 2023 – 15 APRILE 2024.

Il Comandante

Premesso che:

- durante il periodo invernale, in caso di formazione di ghiaccio sul piano stradale e/o di precipitazioni nevose, si sono riscontrati disagi alla circolazione stradale;
- in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà creino blocchi alla circolazione rendendo difficoltosi o impossibili gli interventi dei servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve;
- in caso di neve o ghiaccio, al fine di tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene opportuno prescrivere l'obbligo di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio con catene da neve o dispositivi supplementari omologati a bordo;

Visti:

- gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4, 7 e 37 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992;
- l'art. 122 del D.P.R. n. 495/1992;
- la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971, emanata dall'allora Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile;
- il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2;
- la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 1580 del 16 gennaio 2013 – Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve;
- l'Ordinanza Comunale Reg. n. 285/2021;
- la successiva nota di chiarimento prot. 532 del 03/02/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente per oggetto i quadricicli leggeri e la definizione di strada;
- Sentito il parere del competente ufficio della SGP – Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl;
- Visto l'art. 107 del T.U.E.L.L. (D.Lgs. 267/2000) e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

il rispetto dei seguenti provvedimenti su tutte le strade del territorio comunale, dalle ore 0,00 alle ore 24,00 dei giorni ricadenti all'interno del periodo che va dal **15 Novembre 2023 al 15 Aprile 2024**:

- a) Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo suindicato transitano sulle strade di competenza del Comune di Sassuolo (MO) devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antidrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
- b) Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Qualora il conducente di ciclomotore o motociclo venga sorpreso dalla precipitazione nevosa nel tragitto casa-lavoro o casa-scuola, lo stesso è autorizzato a raggiungere la destinazione per il percorso più breve, se le condizioni del manto stradale lo consentono.
- c) Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
- d) Nel caso d'impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, l'installazione è raccomandata su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
- e) I dispositivi antidrucciolevoli ("catene"), impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali, per i veicoli di categoria M1 (*veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente*), N1 (*veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 ton*), O1 (*rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 ton*) e O2 (*rimorchi con massa massima superiore a 0,75 ton ma non superiore a 3,5 ton*) devono essere conformi alla norma UNI 11313, attestata dalla apposizione del marchio di conformità UNI, da parte del fabbricante. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla norma austriaca ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote), N (veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote) e O superiori.
- f) I dispositivi supplementari di aderenza in tessuto cosiddette "calze da neve", impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali, per i veicoli di categoria M1 (*veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente*), N1 (*veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 ton*), O1 (*rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 ton*) e O2 (*rimorchi con massa massima superiore a 0,75 ton ma non superiore a 3,5 ton*) devono essere conformi alla norma UNI EN 16662-1:2020 (attestata dalla apposizione del marchio di conformità UNI da parte del fabbricante); ex circolare del Ministero dell'Interno/Dipartimento Pubblica Sicurezza prot: 300/STRAD/10000035611.U/2022 del 27/10/2022.
- g) I dispositivi antidrucciolevoli-aderenza, da tenere a bordo, devono essere delle misure adatte agli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso d'impiego, devono essere seguite le istruzioni d'installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
- h) Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote del veicolo.

DISPONE CHE

- Sono incaricati di verificare l'osservanza della presente ordinanza i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 285/1992.
- L'inosservanza del presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs n. 285/1992.
- l'intervento della Polizia Locale per il ripristino della circolazione o la rimozione dell'intralcio, causato direttamente o indirettamente dalla condotta del contravventore, sarà conteggiato a carico di quest'ultimo sulla base del costo medio orario degli operatori di P.L.; il costo dell'eventuale intervento di personale tecnico per la messa in sicurezza del veicolo o per qualsiasi altra attività finalizzata al ripristino della sicurezza della circolazione stradale sarà conteggiata analogamente a quanto previsto in precedenza

DISPONE INOLTRE CHE

- SGP – Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. sia incaricata dell'apposizione dell'idonea segnaletica prescritta dal Codice della Strada.
- il presente provvedimento sia reso noto ai cittadini e agli enti interessati mediante affissione all'Albo pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e attraverso altri strumenti d'informazione, per garantire ampia e tempestiva divulgazione.
- il presente atto sia trasmesso a:
 - Regione Emilia Romagna
 - Provincia di Modena
 - Prefettura di Modena
 - Questura di Modena – Commissariato di Sassuolo
 - Comando dei Carabinieri di Sassuolo

AVVERTE CHE

- avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, è ammesso:
 - ricorso al TAR di Bologna entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 104/2010;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/92.
- tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

SOSPENDE

per il periodo sopra indicato tutte le disposizioni precedenti che nelle strade del territorio comunale siano in contrasto con il presente provvedimento.

Il Comandante
Rossana Prandi / InfoCert S.p.A.
Atto sottoscritto in firma digitale